

SENTENZE TRIBUTARIE

Trust trasparenti, imposizione in Italia

Non rileva, ai fini dell'assoggettamento dei redditi prodotti da un trust, la residenza dello stesso, bensì l'individuabilità dei soggetti, in primis i beneficiari dei proventi da esso derivanti, che fanno parte della struttura stessa del suddetto istituto di derivazione anglosassone e di recente introduzione nell'ordinamento italiano tramite la legge n. 296/2006. A fornire indicazioni sulla questione è stata la Ctp di Firenze (presidente D'Amora Raffaele, relatore Di Pucchio Paolo) con la sentenza n. 1062/02/2018 depositata il 27/11. Nel ricorso, a fronte di un recupero operato dall'Ufficio delle entrate di oltre 400 mila euro, la ricorrente deduceva che quelle sostanze, assoggettate dall'amministrazione al 20% di imposizione sostitutiva come redditi di capitali, erano relative a delle distribuzioni di denaro proveniente da costituiti trust statunitensi. Nel contenzioso, oltre ad eccepire il difetto di sottoscrizione nonché di motivazione dell'avviso di accertamento, la contribuente, cittadina statunitense ma residente a Firenze, rappresentava come quei redditi prodotti negli Stati Uniti e poi alla stessa distribuiti su propri conti correnti di cui l'ufficio aveva esaminato le movimentazioni, non potevano essere assoggettati in Italia in quanto redditi prodotti all'estero. La ricorrente invocava

l'irrilevanza fiscale di quei proventi sostenendo che gli stessi avrebbero dovuto essere assoggettati in Italia solo se ivi prodotti da trust residenti. La Ctp fiorentina si soffermava proprio sul trattamento fiscale delle somme provenienti dai trust, tra i quali, dirimente era nel caso di specie, distinguere tra trust opachi e trust trasparenti. Valutate le risultanze dell'atto di costituzione del trust (di uno dei tre da cui provenivano le somme contestate), i giudici smentivano la tesi della ricorrente, la quale insisteva nel ritenere assoggettabili direttamente in capo al trust, in quanto opaco, solo quei redditi che i trust non residenti avessero prodotto in Italia ex art. 73, comma 1, lett. d) Tuir. I giudicanti evidenziavano che nel trust la ricorrente figurava come disponente e sua sorella come trustee, potendosi, per esso, individuare anche agevolmente i beneficiari, legittimandosi l'imposizione attuata dall'ufficio nel qualificare, diversamente, il trust come trasparente. Ciò comportava il rigetto del ricorso, anche a fronte del fatto che alcuna spiegazione in merito alle movimentazioni asseritamente riguardanti gli altri due trust venivano rese dalla contribuente a seguito degli accertamenti bancari condotti dall'ufficio.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(Omissis) In data 8/10/2018, parte attrice depositava memoria illustrativa in replica alla comparsa di costituzione in giudizio dell'Ufficio con la quale reiterava l'eccezione di (...) irrilevanza fiscale dei redditi prodotti all'estero in violazione dell'art. 23 della Costituzione; tassabilità dei beneficiari residenti soltanto per redditi prodotti in Italia da trust residenti così come previsto dalla circolare 48/E/2007; - prescindendo dalla circostanza della residenza del trust (...).

Secondo parte attrice, in base al combinato disposto degli artt. 73, comma 1 lett. d) e 153, commi 1 e 2 del Tuir, i trust non residenti e le società ed enti non commerciali sono considerati soggetti passivi d'imposta soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato; sarebbero, invece soggetti a tassazione soltanto i beneficiari di trust individuati (art. 73, comma 2, del Tuir; secondo l'Uf-

ficio, le movimentazioni in entrata, dal 27/7/2012 al 17/12/2012 provenienti dagli Stati Uniti sui c/c della ricorrente presso l'Istituto Bancario Unicredit Spa per euro 487.166,00, dovevano essere recuperate a tassazione nella misura del 20%, ex art. 44, comma lett. a) del Tuir, come reddito imponibile di capitale prescindendo dalla residenza del trust e dal luogo di produzione del reddito. Sostiene, ancora, parte attrice di non essere beneficiaria individuata del trust stante la carenza dei presupposti normativi di tassazione per trasparenza; però, in base all'accordo del TRUST FAMILIARE di E. Q. del 2006, concluso il 25.11.2010, contrariamente da quanto da lei sostenuto che ritiene che i trust avevano tutte le caratteristiche e i presupposti per essere considerati opachi cioè con redditi attribuibili ai trust medesimi e senza beneficiari di redditi individuati, nel suddetto trust, la ricorrente

figura come Disponente mentre la sorella N. B. Q. ricopre l'incarico di trustee. Ciò comporta la possibilità di individuazione ed imputazione dei redditi ai beneficiari ed implica che il trust possa essere individuato come tipo di trust per trasparenza. Per gli altri due trust la ricorrente non ha fornito alcuna prova né motivazione sui trasferimenti pervenuti e né appare logica e fondata, priva di prove documentali, l'operazione di rimborso di euro 40.000,00 in versamenti di 15.000,00 cadauno per un presunto rimborso di prestito in precedenza contratto con persona amica. Inoltre, l'Agenzia delle entrate sostiene di poter acquisire informazioni circa la redditività dei tre trust, costituiti con capitali certamente insufficienti (circonstanza non smentita dalla contribuente) a giustificare l'invio in Italia di importi così elevati. (...) Ciò stan- te il ricorso deve essere respinto.(...)